Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 12 dicembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **14.330** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana . . . Pag. 7594

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **898.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile ed istituzioni annesse, con sede in Voghera . . . Pag. 7595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **899.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ed istituzioni annesse, con sede in Vigevano . . . Pag. 7596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **900.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Motta di Livenza . . . Pag. 7596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **901.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Vittorio Veneto . . . Pag. 7596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **902.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Guglielmo Guicciardini », con sede in Valdobbiadene . . . Pag. 7597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **903.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Antonio », con sede in Recco . . . Pag. 7597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **904.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piacenza . . . Pag. 7598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **905.**
Erezione in ente morale dell'associazione « Unione cattolica infermieri », con sede in Roma . . . Pag. 7598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **906.**
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia . . . Pag. 7598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **907.**
Trasformazione del fine e modifica della denominazione della « Casa di salute Angelina Damiani », con sede in Marsala . . . Pag. 7598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **908.**
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, ad accettare un legato . . . Pag. 7598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.
Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Livorno . . . Pag. 7598

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1969.
Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate di particolari funzioni . . . Pag. 7599

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . . . Pag. 7600

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Pordenone, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 . . . Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969 Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.
Misura del contributo a carico delle ditte titolari di concessioni speciali a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il raccolto del 1969 . Pag. 7602

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato », con sede in Spigno Monferrato Pag. 7603

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.
Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della Lombardia . Pag. 7603

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate . Pag. 7604

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.
Sostituzione di un membro in seno alla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati . . . Pag. 7604

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1969.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Achille Grandi », con sede in Fondi . Pag. 7604

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 7605

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 7605

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gravellona Toce . . . . . . Pag. 7605

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Casteldario . . Pag. 7605
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Porto Mantovano . . Pag. 7605
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mezzani . . . Pag. 7605
Autorizzazione al consorzio di bonifica della conca di Sora, con sede in Sora, ad acquistare un immobile. Pag. 7605

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . Pag. 7605
Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 7605
Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 7605
Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 7605

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 » . . . . Pag. 7606

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1091/68 e n. 1111/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da: Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . . . Pag. 7606

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova . . . . . Pag. 7607

Ministero di grazia e giustizia: Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma . . Pag. 7615

Ministero della pubblica istruzione: Nomina di tre membri aggregati alla commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali esperti rispettivamente di lingua francese, inglese e tedesca . . . . Pag. 7615

Ufficio medico provinciale di Como: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como . . . . Pag. 7616

Ufficio medico provinciale di Parma: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma . . . . Pag. 7616

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 313 DEL 12 DICEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 1° dicembre 1969; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(10664)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 4 settembre 1969
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969
registro n. 27 Difesa, foglio n. 211

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ARRIGONI Nazzareno di Giovanni, classe 1927, da Dongo (Como). — Giovanissimo, arruolatosi volontariamente nella formazione partigiana della zona si distingueva, primo tra i primi, per ardore patriottico e spirito combattivo. Catturato e sottoposto ad inumane torture, si comportava in modo esemplare. Riuscito ad evadere, rientrava nella formazione cooperando attivamente, con supremo sprezzo del pericolo, all'annientamento di un presidio nemico. — Appennino Parmense, 1° maggio 1944-25 aprile 1945.

BALBO Adriano di Umberto, classe 1924, da Cossano Belbo (Cuneo). — Entrato tra i primi nella lotta di resistenza, partecipava a numerose azioni e, distintosi per capacità coraggio e spirito combattivo, veniva nominato comandante di compagnia partigiana. Catturato, non veniva meno al segreto militare. Messo al muro insieme ad altri commilitoni e ritenuto morto, riusciva, ferito gravemente al viso, a raggiungere il proprio reparto riprendendo, dopo la convalescenza, il suo posto di combattente indomito e valoroso. — Piemonte, giugno 1944-aprile 1945.

BANO Angelo di Luigi, classe 1925, da Saluzzo (Cuneo). — Arruolatosi giovanissimo nelle locali formazioni partigiane, dedicata alla lotta per la resistenza la sua vibrante passione e il suo profondo senso di italianità distinguendosi in numerose azioni per audacia, coraggio e senso del dovere. Offertosi volontariamente per arginare con un'azione di sorpresa, unitamente ad altri commilitoni, l'avanzata del nemico, lo impegnava con decisione e, sebbene ferito, continuava nel suo compito fino al termine del combattimento. — Bellino (Val Varaita - Cuneo), 14 settembre 1944.

BELLERO Ebba fu Chiaffredo, classe 1902, da Torino. — Moglie e madre esemplare, seguiva con entusiasmo le sorti del marito, comandante di una banda partigiana nella quale erano già i tre figli, condividendo con loro fatiche e pericoli. Nel corso di un duro attacco nemico si portava in prima linea per incitare i partigiani alla lotta e rifornirli di munizioni. Visto cadere gravemente ferito uno dei figli, lo medicava e ne curava il trasporto in luogo sicuro, tornando, poi, in linea a continuare serenamente la sua azione fino al termine del combattimento. Eletta figura di generosa donna italiana dalle più elevate doti di patriottismo. — Bricco Gallo, 11 novembre 1944.

BERNARDINI Francesco di Giovanni, classe 1907, da Mesola (Ferrara). — Entrato nella lotta di resistenza, partecipava a varie azioni animato da elevato amor patrio. Nel corso del movimento insurrezionale in un grosso centro cittadino, benchè ferito, non esitava ad accorrere in aiuto di altri partigiani che si trovavano in difficoltà. Nuovamente ferito continuava nella lotta, rifiutando qualsiasi assistenza medica fino alla conquista dell'obbiettivo. — Torino, 27 aprile 1945.

BIANCHI Giancarlo, classe 1931, da Bologna. — Entrato appena dodicenne nella lotta di resistenza e divenuto l'iniziatore ed il fulcro motore dei nuclei giovanissimi della zona, prendeva parte prima come staffetta poi come diretto sabotatore a numerose, rischiose azioni tenendo fede alla causa della libertà e dando commovente esempio di sprezzo del pericolo e amor di Patria. — Emilia-Romagna, 3 ottobre 1943-22 aprile 1945.

BULLA Salvatore, classe 1920, da Bultei (Sassari). — Volontario nelle formazioni partigiane, si distingueva in numerose audaci azioni per capacità e coraggio. Nominato comandante di brigata partigiana, riusciva a trasfondere nei dipendenti ardore e qualità combattive che procuravano al nemico serie perdite e la distruzione di vitali impianti di comunicazione. Nel corso di una rischiosa azione per l'occupazione di un grosso centro cittadino, accortosi che alcune formazioni della sua brigata ripiegavano in seguito a contrattacco nemico, si portava ove maggiore era il pericolo e, galvanizzati i commilitoni con la sua indomita audacia, riusciva a respingere il nemico ad a riconquistare le posizioni. — Zona Grions - Godia - Beivars (Veneto), 1° maggio 1945.

BUSI Virginio, classe 1915, da Terenzo (Parma). — Sottufficiale in servizio, sottrattosi alla cattura nemica, entrava nella lotta di resistenza mettendo in luce non comune spirito combattivo ed organizzativo tanto da venire nominato comandante di squadra e successivamente comandante di distaccamento partigiano. Nel corso di un duro combattimento per la conquista di un centro cittadino, muoveva fra i primissimi all'assalto di un munito presidio nemico, guidando con ardore i suoi dipendenti e cooperando con la sua perizia di capo al buon esito dell'azione. — Valmozzola (Parma), 29 settembre 1944.

GARAU Antonio di Raimondo, classe 1923, da Cagliari. — Militare in servizio nell'Arma aeronautica, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane distinguendosi per ardore, capacità organizzativa e spirito di sacrificio. Nominato comandante di zona e poi di brigata partigiana, assolveva importanti incarichi organizzativi e di coordinamento. Catturato in seguito a delazione, sopportava stoicamente torture e sevizie ma nulla rivelava circa i nomi dei commilitoni e la località ove i reparti partigiani avevano le loro basi. Riuscito ad evadere, e pur menomato nel fisico, riprendeva generosamente la lotta per la liberazione. — Levizzano - Ciano d'Enza, 31 dicembre 1944-10 gennaio 1945.

ROLANDO Emilio Giuseppe di Alessandro, classe 1916, da Milano. — Ufficiale comandante di una compagnia di arditi dislocata in una isola lontano dalla madre Patria, rifiutava all'armistizio, di collaborare con il nemico sbarcato nell'isola stessa e, sfuggendo alla prigionia, portava i suoi uomini sulle montagne unendosi alle formazioni partigiane locali. Con animo fiero e con spirito intrepido, partecipava a numerosi scontri con il nemico procurandogli perdite e guadagnandosi l'ammirazione dei commilitoni. — Samo (Grecia), 22 novembre-15 dicembre 1943.

(11067)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. **898.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile ed istituzioni annesse, con sede in Voghera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 7 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile ed istituzioni annesse, di Voghera, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile ed istituzioni annesse, con sede in Voghera (Pavia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;

due membri eletti dal consiglio comunale di voghera;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti, registro n. 7 Interno, foglio n. 163.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969, n. 899.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ed istituzioni annesse, con sede in Vigevano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pavia in data 7 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale ed istituzioni annesse, di Vigevano, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132; provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale ed istituzioni annesse, con sede in Vigevano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pavia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Vigevano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, modificato con regio decreto 21 marzo 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 900.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Motta di Livenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Motta di Livenza è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 19 luglio 1941;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Motta di Livenza (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Motta di Livenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 901.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Vittorio Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Vittorio Veneto è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 19 gennaio 1931;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Vittorio Veneto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 gennaio 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **902.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Guglielmo Guicciardini », con sede in Valdobbiadene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Guglielmo Guicciardini » di Valdobbiadene, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale della commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 132, con il quale si è dato atto che l'ente predetto provvede esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 luglio 1916;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Guglielmo Guicciardini », con sede in Valdobbiadene (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Valdobbiadene;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 luglio 1916.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **903.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Antonio », con sede in Recco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Sant'Antonio » di Recco è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 dicembre 1898;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Sant'Antonio », con sede in Recco, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Recco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 dicembre 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 904.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Piacenza è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 febbraio 1968;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Piacenza, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Piacenza;

due membri eletti dal consiglio comunale di Piacenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 febbraio 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 905.

Erezione in ente morale dell'associazione « Unione cattolica infermieri », con sede in Roma.

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale e viene approvato lo statuto dell'associazione « Unione cattolica infermieri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 906.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia, con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 907.

Trasformazione del fine e modifica della denominazione della « Casa di salute Angelina Damiani », con sede in Marsala.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene trasformato il fine istituzionale della « Casa di salute Angelina Damiani », con sede in Marsala, che assume, inoltre, la denominazione di « Casa del sordomuto Angelina Damiani », della quale viene approvato, con modificazione, il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 908.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, ad accettare un legato.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato — consistente nel 2 % della quota di partecipazione del testatore nella Società immobiliare Riccardo Filippa, al netto degli oneri tributari, ivi comprese le imposte di successione dovute dalla moglie del testatore, erede universale — disposto a suo favore dal defunto sig. Riccardo Filippa, con testamento olografo dell'11 maggio 1964, depositato e pubblicato (assieme ai relativi due codicilli, rispettivamente, in data 15 aprile 1964 e 16 aprile 1965) con atto a rogito dott. Pietro Bourlot, notaio in Torino, in data 10 settembre 1965, repertorio n. 38508, atti n. 20785.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1369, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la

provincia di Livorno, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 13 marzo 1961, con il quale la durata di detto consorzio venne rinnovata fino al 30 giugno 1965, con il contributo statale annuo di L. 1.395.000;

Atteso che, con le seguenti deliberazioni, l'amministrazione provinciale di Livorno e tredici comuni della stessa provincia intendono prorogare la durata del consorzio predetto per un quinquennio, a decorrere dall'anno 1967, aderendovi nella misura contributiva annua a fianco indicata:

1. Amministrazione provinciale di Livorno . . . (delibera consiliare n. 1027 del 29 dicembre 1966)	L.	2.000.000
2. Comune di Campiglia Marittima (delibera consiliare n. 23 del 9 marzo 1967)	»	50.000
3. Comune di Capoliveri . . (delibera consiliare n. 27 del 29 luglio 1967)	»	20.000
4. Comune di Castagneto Carducci (delibera consiliare n. 168 del 22 ottobre 1966)	»	25.000
5. Comune di Cecina . . (delibera della Giunta n. 61 del 2 febbraio 1967, ratificata con deliberazione consiliare n. 35 del 13 febbraio 1967)	»	20.000
6. Comune di Collesalvetti . (delibera consiliare n. 18 dell'11 marzo 1967)	»	40.000
7. Comune di Livorno . . (delibera della Giunta n. 2113 del 27 dicembre 1966, ratificata con deliberazione consiliare n. 49768 del 20 settembre 1967)	»	100.000
8. Comune di Marciana . . . . . (delibera della Giunta n. 6 dell'11 gennaio 1967, ratificata con deliberazione consiliare n. 6 del 4 marzo 1967)	»	25.000
9. Comune di Piombino . . . . (delibera consiliare n. 262 del 17 novembre 1966)	»	100.000
10. Comune di Porto Azzurro . . (delibera consiliare n. 15 del 13 giugno 1967)	»	10.000
11. Comune di Portoferraio . . . (delibera della Giunta n. 93 del 10 ottobre 1966, ratificata con deliberazione consiliare n. 62 del 21 ottobre 1968)	»	25.000
12. Comune di Rio nell'Elba . . . (delibera della Giunta n. 42 del 27 aprile 1967, ratificata con deliberazione consiliare n. 27 del 10 giugno 1967)	»	20.000
13. Comune di Rosignano Marittimo (delibera consiliare n. 277 del 16 dicembre 1968)	»	50.000
14. Comune di Sassetta . . . . . (delibera consiliare n. 10 del 28 giugno 1967)	»	20.000
TOTALE . . .	L.	2.505.000

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Livorno con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1369, è prorogata per cinque anni, a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 1971 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di L. 2.505.000 (duemilionicinquecentocinquemila).

L'erogazione del contributo statale annuo è subordinata al versamento delle quote spettanti agli enti locali consorziati.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato sui resti e quello dell'anno 1969 sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1969
Registro n. 13 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 93

(11390)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1969.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate di particolari funzioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3, lettera *e*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sulla istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri il quale prevede fra l'altro che a persone estranee alla predetta amministrazione possono essere affidati particolari incarichi all'estero;

Considerata l'opportunità di assicurare a detto personale che non ne abbia già diritto per altro titolo l'assistenza di malattia da parte dell'ENPAS;

Decreta:

Art. 1.

Il personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di:

Capo di rappresentanza diplomatica,

Capo di ufficio consolare di I categoria,

Esperto,

che già non fruisca dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, con le particolari norme previste dall'art. 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ammesso alle prestazioni della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con l'osservanza delle norme di cui al sopracitato art. 211.

Art. 2.

Ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, le qualifiche di equiparazione ai dipendenti statali, restano così determinate:

Capo di rappresentanza diplomatica corrisponde a Ministro plenipotenziario di 2ª classe;

Capo di consolato generale corrisponde a consigliere di ambasciata;

Capo di consolato di 1ª classe corrisponde a consigliere di legazione;

Capo di consolato corrisponde a 1° segretario di legazione;

Capo di vice consolato corrisponde a 2° segretario di legazione;

1° segretario corrisponde a 1° segretario di legazione;

Consigliere corrisponde a consigliere di legazione;

1° consigliere corrisponde a consigliere di ambasciata;

Console aggiunto corrisponde a 1° segretario di legazione;

Console generale aggiunto corrisponde a consigliere di ambasciata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 10, foglio n. 379

(11392)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Manziana, per le località Quaroni, La Dolce, Stazione;

Comune di Bracciano, per le località Archi di Boccalupo, Villa Giacomini;

Comune di Anguillara, per le località Fonte Acqua Claudia, Fontanella, Le Tavole, Vignali;

Comune di Mazzano Romano, per le località Bandita Grande, Tre Quercie, M. Falcone, M. Di Selva;

Comune di Artena, per le località Copellaro, Casa Colonello, Rapello, Colle Pastore, Tagliente, Crocetta, Valle Pera, Abazia, Spinaceto, Ponte del Colle, Selvatico, Colubro, Contrada Valli, Maintini, Maddalena, Valle Gelata, Colle Siciliano, Palombara, Santa Maria, Casal di Mondo, Valle Raina, Magnarozze;

Comune di Velletri, per le località La Parata, Cornice;

Comune di Genzano, per le località Lanni, Muti, Pedica;

Comune di Palombara Sabina, per le località Colle Pedischiavo, Cascianella, Quirani, M. Venere, Cerreto, C. Ciollo, M. Villa, C. Roncella, S. Basilio, V. dell'Albuccetta, C. Fagiano;

Comune di Tivoli, per le località Vassi, Vesta, Formicchia, Tartaro, Via degli Orti, Acquaia, Pecorelle, Pozzaglia, Paterno, Cacciavilla, Campo Limpido, Favale, Colli S. Stefano, Arci;

Comune di S. Oreste, per le località I Forni, Fonte Nuova, Cardeto, Ristretto di Mario, zona di Fossa Rocca, Montagna, Verzano, Le Corte;

Comune di Genazzano, per le località Ara Vendetta, Carpineta;

Comune di Palestrina, per le località Croce, Coniciglia, Taccola, Crocetta di Carchitti;

Comune di Monterotondo, per le località Costa, Collelungo, Fornaci, Pelagi, S. Martino, Fonti, Scabbio, S. Martinello, Vallagati, Discreti, Montecioprone, Gavaccia, Cappuccini, S. Angelo;

Comune di Olevano Romano, per le località Colli Torricella, Casano, Lucino, S. Anna, Piscolo;

Comune di Velletri, per le località Retarola, Bonanno;

Comune di Canale Monterano, per le località Casal Donato, Madonna delle Grazie, Casale Iorri;

Comune di Capena, per le località S. Marta, Scorano, Fioretta;

Comune di Castelnuovo di Porto, per le località Quattro Casali, Ponte Stoto, P. del Grillo;

Comune di Lanuvio, per le località Perfetto, Macchia Presciano;

Comune di Guidonia, per le località Monte Gentile, Quarto S. Lucia, Marco Simone;

Comune di Mentana, per le località Monte Gentile, Quarto S. Lucia, Quarto del Carmelo, Monte Carnale, Osteria delle Molette;

Comune di Moricone, per la località Cesarina;

Comune di Montelibretti, per le località Valle del Morto, Prato Amato, Pozzetti, Cupicci, Cesarina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11351)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pordenone, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

Decreta:

Per la provincia di Pordenone si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Brugnera, Morsano al Tagliamento, Prata di Pordenone, Sesto al Reghena;

comune di Caneva di Sacile, per le località Caneva, Castello, Fiaschetti, Fratta di Caneva, Sarone, Stevenà;

comune di Chions, per la località omonima e per le località Basedo, Casali di Via Prati, Casali Giarosa, Casali Gobbat, Casali Marson, Casali Piazza, Casali Saciletto;

comune di Cordovado, per le località Canedi, Casali Sacilotti, Madonna di Campagna, Pustote, Selvastri;

comune di Pasiano di Pordenone, per le località Cecchini, Rivarotta, Visinale di Sopra, Visinale, zona Parussa;

comune di S. Giorgio della Richinvelda, per le località Aurava, Casali Zorzit (La Rupa), S. Giorgio della Richinvelda Sud;

comune di S. Martino al Tagliamento, per le località Casali Mazzurin, Casali Partenio, Casali Saletto, Casali Tonello, Casali Truant, Comunali, fascia lungo la strada di S. Martino e di S. Giorgio della Richinvelda, Postoncicco, S. Martino nord-est-S. Martino nord;

comune di S. Vito al Tagliamento, per le località Carbona, Gleris, Ponte e fascia costiera fiume Tagliamento dal comune di Valvasone a Rosa nord-Ponte della Regina;

comune di Sequals, per le località Campagna, S. Urbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11353)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge

vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

Decreta:

Per la provincia di Udine si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Aquileia, Camino al Tagliamento, Codroipo, Varmo;

comune di Bertiolo, per la località omonima e per le località Pozzecco, Virco;

comune di Buttrio, per le località Buttrio in Piano, Caminetto, Camino, Lignistis, Lippe, Panoglars, Pascus, Ronchette;

comune di Chiopris Viscone, per la località omonima;

comune di Cividale del Friuli, per le località Barbianis, Fornalis, Gagliano, Gradaria, S. Giorgio, Spessa;

comune di Corno di Rosazzo, per le località Casali Rinaldini, Gramogliano, S. Andrat, Visinale di Sotto;

comune di Fiumicello, per le località Bozzatta, Levada, Papariano, Pizzocca, S. Antonio;

comune di Latisana, per le località Crosere, Latisanotta;

comune di Lestizza, per la località Galleriano;

comune di Lignano Sabbiadoro, per la località Pineta;

comune di Marano Lagunare, per la località omonima e la località Muzzanella;

comune di Martignacco, per la località omonima e per le località Ceresetto, Torreano;

comune di Muzzana del Turgnano, per le località Braidatis, Caverzerani, Stroppagallo;

comune di Palazzolo dello Stella, per le località Casali Isola, Giambreas, Isola Augusta, Modeano, Molinuz, Polesan, Valderie;

comune di Pavia di Udine, per la località omonima e per le località Campi di via Buttrio, Casale Canile fino al cimitero, Casale Cisterna, Casale Puzzolo, Feletto, Lamis, Pavia sino a Lauzacco, Peraria, Percoto, Perco, Piccone, Risano, Selvuzzis, Tenuta Lovaria, Valliselle;

comune di Pocenia, per le località Culinis, dal centro del capoluogo alla strada statale n. 14, Nasse, Roveredo, Stroppagallo;

comune di Pradamano, per la località Lovaria;

comune di Precenicco, per le località Frassinut, Paludo, Titiano;

comune di Premariacco, per la località omonima e per le località Firmano, Ipplis, Ronchi Ipplis;

comune di Prepotto, per le località Albana, Brischis, Centa, Cialla;

comune di Ronchis, per la località omonima e per le località Casa Fenice, Fornace, Fraforeano, Isola Fenice, Modeano;

comune di S. Giovanni al Natisone, per le località Casale Rizzi, Casali Stel, Medeuzza, Villanova;

comune di S. Vito al Torre, per la località Nogaredo;

comune di Talmassons, per la località omonima e per la località Flambro;

comune di Teor, per le località Campomolle Chiarmacis, Driolassa, Rivarotta;

comune di Terzo di Aquileia, per le località Cà Aussa, Cà Sterpat, Cà Vescovo, Collina, S. Martino, zona a nord del capoluogo, Locatelli;

comune di Torviscosa, per la zona ad ovest e a sud del capoluogo;

comune di Villa Vicentina, per le località Borgo Pacco, Borgo S. Drigo, Candeletis, Malborghetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11361)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Misura del contributo a carico delle ditte titolari di concessioni speciali a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il raccolto del 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1969 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1.000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'amministrazione stessa e versati all'istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 297

(11694)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato », con sede in Spigno Monferrato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria), frazione Rocchetta, in data 11 luglio 1969, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, di cui alla comunicazione in data 5 agosto 1969 inviata dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria), frazione Rocchetta, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato », con sede in Spigno Monferrato (Alessandria), frazione Rocchetta, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione al « Consorzio elettrico borgate riunite della frazione Rocchetta di Spigno Monferrato » dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(11376)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 luglio 1932, modificato con decreto del Capo del Governo in data 10 maggio 1940, nonchè i propri decreti in data 9 marzo 1949, 23 gennaio 1963 e 31 marzo 1964, con i quali la Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo rego-

lamento, nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Milano e Pavia e di alcuni comuni della provincia di Mantova;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, con i decreti in data 15 luglio 1932, 9 marzo 1949, 23 gennaio 1963 e 31 marzo 1964, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Lombardia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca provinciale lombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11549)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano alla Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e consumo di via Roma, con sede in Usmate Velate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Antonio Mascheroni in data 20 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Domenico Gioffrè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11397)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, relativo alla ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura per il biennio 1968-1969;

Considerato che la signorina Micaela Guerzoni con lettera del 17 novembre 1969 ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di membro della commissione centrale perchè chiamata ad altro incarico;

Vista la comunicazione n. 1373 del 17 novembre 1969 della Federbraccianti - CGIL, con la quale designa il sig. Lionello Bignami quale proprio rappresentante in sostituzione della signorina Micaela Guerzoni;

Decreta:

Il sig. Lionello Bignami è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1968-1969 in sostituzione della signorina Micaela Guerzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11373)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Achille Grandi », con sede in Fondi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 2 dicembre 1968 alla società cooperativa « Achille Grandi », con sede in Fondi (Latina), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Achille Grandi », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito dott. Edmondo Millozza in data 18 novembre 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottore Galileo Bianchi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1969, registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 181, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 18 maggio 1968 dal rag Giovanni Avellone avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicato all'interessato il 9 febbraio 1968, con il quale si rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(11561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 94, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 30 dicembre 1967 dalla prof.ssa Rosolino Marianna nata Passalacqua, avverso la nota n. 13454/64 dell'8 luglio 1967, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto l'istanza della ricorrente intesa ad ottenere il rimborso delle spese di cura sostenute per infermità dipendente da causa di servizio

(11559)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1969, registro n. 92 Pubblica istruzione, foglio n. 392, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 22 aprile 1965 dalla prof.ssa Anna Cimino avverso il provvedimento ministeriale che respingeva l'istanza della prof.ssa medesima, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione di carriera.

(11560)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gravellona Toce

Con decreto del 16 ottobre 1969, n. 664, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del torrente Strona in comune di Gravellona Toce (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n 5, mappale 99, di mq 29.400 indicato nella planimetria rilasciata il 4 febbraio 1969, in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrante del decreto stesso.

(11558)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Casteldario

Con decreto 21 luglio 1969, n. 2513, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Fossa di Pozzolo, riportata sul catasto del comune di Casteldario (Mantova) al foglio n. 7, mappale 557 di complessivi ettari 006.40.

(11554)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Porto Mantovano

Con decreto 9 luglio 1969, n. 940/1994, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica della Fossa di Pozzolo, riportata sul catasto del comune di Porto Mantovano (Mantova) ai fogli numeri 19 e 20 della superficie di ettari 0.40.10.

(11556)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mezzani

Con decreto in data 18 novembre 1969, n. 1175, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di mq. 3440, descritta in catasto in comune di Mezzani ai mappali 226, 227 e 228, foglio n. 18.

(11555)

Autorizzazione al consorzio di bonifica della conca di Sora, con sede in Sora, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969 al registro n. 16, foglio n. 130, il consorzio di bonifica della conca di Sora, con sede in Sora, è stato autorizzato ad acquistare un immobile dalla signora Zuccari Anita al prezzo complessivo di L. 4.304.000.

(11517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1969, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.413.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11708)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1969, il comune di Cardito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.098.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11709)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1969, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.337.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11710)

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1969, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 911.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11711)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6% - 1969-1989 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969-1989 » (1ª tranche) che gli interessi (cedole) semestrali saranno pagabili, alle scadenze 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, presso i seguenti uffici della amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione - Firenze;

Divisioni ragioneria di:

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca nazionale del Lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Banca commerciale Italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Banca nazionale delle comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

(11720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1091/68 e n. 1111/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc):		
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A o 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	980,00	417,50
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	14.105,00	13.542,50
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % . .	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.867,50	1.305,00
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	14.992,50	14.430,00
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.293,75	25.293,75
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.172,50	2.610,00
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . .	16.297,50	15.735,00
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.931,25	20.931,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.975,00	26.975,00

(10530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24, col quale, ai sensi del primo comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vennero dichiarati riservati per esclusiva conferibilità ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica novecentonovantasei posti di dattilografo aggiunto della Difesa, pari al numero dei posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa di cui all'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, ed all'annessa tabella n. 51;

Considerato che per il passaggio all'impiego civile nel ruolo dei dattilografi della Difesa, di cui al decreto ministeriale indicato nella precedente premessa, sono pervenute, da parte di sottufficiali interessati, settantanove domande valide e che sono ormai scaduti i termini di presentazione e di arrivo delle domande stesse prescritti dallo stesso decreto ministeriale;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 — e come anche stabilito nell'art. 9 (secondo comma) dello stesso menzionato decreto ministeriale 20 febbraio 1969, i posti messi a disposizione dei sottufficiali che rimangano non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina devono esser conferiti mediante il normale pubblico concorso;

Considerato, pertanto, che dei novecentonovantasei posti messi a disposizione dei sottufficiali con il ripetuto decreto ministeriale 20 febbraio 1969, novecentodiciassette — pari alla differenza fra novecentonovantasei ed il numero delle domande pervenute da parte dei sottufficiali (settantanove) — sono attualmente già disponibili per il conferimento attraverso il normale, pubblico concorso;

Considerato che sulla disponibilità di posti testè determinata non incide l'applicazione dei benefici in materia di assunzioni senza concorso stabiliti dalla menzionata legge 2 aprile 1968, n. 482, in favore degli appartenenti alle categorie riservatarie in essa previste, essendosi già tenuto conto di tale applicazione ed essendo già stati accantonati i relativi posti, come risulta, anche, dal decreto ministeriale 20 febbraio 1969 dianzi citato;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio e constatata la necessità di bandire il pubblico concorso per cinquecento posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso del diploma di licenza di scuola media — rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto — ovvero di altro titolo equipollente che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere esecutive statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma - e dovrà pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni sessanta da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla Direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta Direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni;

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi — siano, o meno, tuttora in atto — prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si

prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà la invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale Istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Inoltre l'aspirante che intenda sottoporsi alla prova pratica facoltativa di stenografia (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando) dovrà esplicitamente dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la prova facoltativa di stenografia.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova pratica obbligatoria (dattilografia) nonchè alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica obbligatoria ed alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica obbligatoria ed alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

La prova pratica obbligatoria e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica facoltativa di stenografia i soli candidati che avranno superato la prova pratica obbligatoria e la prova orale.

La prova pratica facoltativa di stenografia, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova pratica obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova pratica del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, la prova pratica e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868), ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica e la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da inviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta Direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta Direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della Direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa con l'osservanza

delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1969
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 91

ALLEGATO N. 1

(Rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito. — 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . .) il ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1969

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (*1-bis*) perchè (*1-ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere *cittadino italiano*;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali)

di possedere il seguente titolo di studio (4) .
con specializzazione (5)
rilasciato da (6) . nell'anno
e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (*7-bis*) .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede, preferendo (9) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (*9-bis*) .

di appartenere alla categoria de (10) .

(11) di voler sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia;

di risiedere in (12) .

. li .

Firma (13)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(*1-bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(*1-ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente le denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(*7-bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile » si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

« di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo) »;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

« di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) » o « della categoria . . . . (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo) »;

« e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . . . (indicare la causa) »

(9) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(*9-bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione a un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

Rif. art. 2 (primo comma, n. 3) del bando

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando, ai fini della partecipazione al concorso, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di parteci-

pazione al concorso risultino coniugati, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6) lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958 n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO N. 3
(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1. Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

2. Risoluzione di un problema di aritmetica a livello dei programmi di scuola media.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

Prova pratica obbligatoria:

Dattilografia. La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

Prova orale:

Geografia fisica e politica dell'Italia.

Nozioni di educazione civica limitate ai lineamenti essenziali della costituzione: organi costituzionali, ordinamento statale e degli enti locali.

Prova pratica facoltativa:

Stenografia.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4
(Rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal

competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1. Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3. Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4. Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5. Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6. Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7. Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre :

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8. Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9. Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10. Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11. Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13. Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15. Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2 o n. 3 o n. 4 o n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16. Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17. Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori dei servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18. Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20. Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25. Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26. Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27. Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della Difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio della amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29. Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30. Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 5
(Rif. art. 12 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere *B*) e *C*):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa Autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia effetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra.

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei docu-

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

menti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: Gui

(10694)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 8260, in data 3 ottobre 1969, con la quale il presidente della corte d'appello di Roma, nell'informare che il dott. Augusto De Andreis, presidente effettivo di quella commissione è stato nominato procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Paolo Ziniti, presidente di sezione di quella corte d'appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Ziniti, presidente di sezione della corte d'appello di Roma, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione del dott. Augusto De Andreis.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro: Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969
Registro n. 31 Grazia e giustizia, foglio n. 120

(11499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di tre membri aggregati alla commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali esperti rispettivamente di lingua francese, inglese e tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, sugli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1968, registro n. 57, foglio n. 254, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 5 dicembre 1968, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerata la necessità di aggregare alla medesima commissione giudicatrice i membri esperti rispettivamente per le lingue francese, inglese e tedesco;

Decreta:

La prof.ssa Bartoletti Giulia, ordinaria di lingua francese presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, la prof.ssa Lagattola Renata nata Longo, ordinaria di lingua inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma, la prof.ssa Martini Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, sono chiamati a far parte della commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, in qualità di membri aggregati esperti rispettivamente per le lingue francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1969
Registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 339

(11518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1721 del 24 aprile 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Cantù, Mariano Comense, Cabiate, Brenna, Arosio, Carugo, Carimate, Novedrate, Figino Serenza, Cucciago, Senna Comasco, Capiago Intimiano;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Giovanardi prof. dott. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Introzzi prof. dott. Paolo, professore ordinario fuori ruolo di clinica medica dell'Università di Pavia;

Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale di Varese;

Salvaggio prof. dott. Leonardo, ufficiale sanitario del comune di Como.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Milano.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 22 novembre 1969

Il medico provinciale: LUPI

(11502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2358 in data 30 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Parma, dal collegio provinciale delle ostetriche di Parma e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Guacci dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Parma;

Pescetto prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Parma;

Rasori prof. Camillo, primario ospedaliero;

Pinazzi Alfa, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Massimo Fragalà, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Parma, addì 27 novembre 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(11566)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.